

N. R.G. 181/2023

TRIBUNALE di BERGAMO*Seconda Sezione Civile*

Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Laura De Simone	Presidente
dott. Bruno Conca	Giudice relatore
dott. Maria Magri	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 30.11.2023, ha emesso la seguente

SENTENZA

nel procedimento unitario promosso da

Unico con sede in c.f. in persona dell'Amministratore
c.f. , rappresentato e difeso, in forza di mandato
alle liti rilasciato su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 83 terzo comma c.p.c. allegato al fascicolo
telematico

ricorrente

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F.), in persona del Direttore pro tempore,
rappresentata e difesa *ope legis* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato (C.F.), presso
i cui uffici è legalmente domiciliata in Brescia, via Santa Caterina n. 6,
creditore dissenziente

**CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE**

Con ricorso depositato in data 21.6.2023, l'epigrafata ricorrente (di seguito anche), chiedeva l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti della ricorrente con i propri creditori, così come allegati al ricorso, previo accertamento della convenienza della proposta oggetto del ricorso, in confronto con l'alternativa liquidatoria, per Inps e Agenzia Entrate (d'ora in poi anche AE) ai sensi dell'art. 63, co. 2 bis CCII e condanna alle spese di lite degli eventuali opposenti.

, nel ricorso in esame, affermava la sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'accesso al richiesto istituto (57, primo comma, CCII), il corredo di attestazione da parte di professionista indipendente ex art. 56-57 CCII, la sussistenza della sede, coincidente con il c.o.m.i., entro il circondario del tribunale adito, la sussistenza dello stato di crisi ex art. 2 CCII, compendiabile nella forbice tra un indebitamento complessivo di € 1.569.876,15 ed un attivo esclusivamente riveniente dall'alienazione del compendio immobiliare di proprietà della ricorrente – terreno e capannone industriale siti , meglio descritti in ricorso, -



realizzabili per l'importo di € 900.000, sulla base di due proposte irrevocabili d'acquisto (doc. 2 all.1 e 2) “*il cui attuale termine di validità è il 31.7.2023 (con riserva di depositare assenso degli offerenti alla proroga del suddetto termine, qualora ciò fosse necessario per rispettare i tempi tecnici della presente procedura)*”.

in particolare, prospettava l'integrale soddisfacimento, nel termine di legge dei centoventi giorni dall'omologa, dei creditori estranei, per un importo pari ad € 46.976,23 ed il pagamento dei creditori “aderenti”, per un importo pari ad € 711.815,57, sì da assicurare ampiamente la percentuale di assenso prescritta tanto per gli accordi di ristrutturazione ordinari, quanto per quelli agevolati, al cui novero il presente sarebbe da ascrivere, secondo la prospettazione di parte. Dava altresì atto la ricorrente di avere ricevuto accettazione a mezzo pec di taluni creditori (, , Inail, per gli importi indicati in ricorso e negli allegati, *id est* per un importo facciale originario (con percentuali di soddisfacimento variabili dal 70 al 20%) grosso modo di € 155.000, dunque per un importo approssimativamente pari al 10% del monte debitorio come prospettato dalla ricorrente. La ricorrente segnalava altresì l'espresso dissenso al piano manifestato tanto da AE che da Inps, in forza del motivato diniego reso dalle rispettive Direzioni Regionali, contestandone tuttavia l'iter logico-argomentativo e, pertanto, chiedendo al tribunale di rinnovare la valutazione di convenienza comparativa rispetto all'alternativa liquidatoria, così come consentito ex art. 63, co. 2 bis, CCII e, per l'effetto, omologare gli accordi.

Assegnato il procedimento al giudice relatore e depositato, già il 28.6.2023, atto di dissenso da parte dell'Agenda delle Entrate, con primo decreto del 12.7.2023, il Giudice relatore riservava di riferire a far data dal 21.7.2023, termine arguibile dal ricorso per il deposito delle opposizioni, preliminarmente rilevando due elementi potenzialmente ostativi all'utile prosecuzione del procedimento, il primo dei quali costituito dalla mancata documentazione dell'effettivo deposito della domanda presso il Registro delle Imprese in data 21.6.2023 o il giorno successivo, costituente il *dies a quo* per la proposizione delle opposizioni e, l'altro, dall'irricevibile termine di scadenza (31.7.2023) delle offerte irrevocabili che tuttavia la ricorrente riferiva i proponenti avrebbero potuto compiacersi di prorogare per il tempo tecnico necessario all'iter procedimentale (così, *in parte qua*, il decreto:” *rimessa pertanto alla proponente ogni valutazione in ordine alla necessità di ogni congrua modifica della proposta, anche on riguardo ad un termine che, già al momento del deposito del ricorso, si palesava come del tutto incompatibile con l'istruttoria procedimentale (verosimilmente insuscettibile di essere concluso anteriormente a novembre 2023, salve non preventivabili esigenze istruttorie), specie a fronte dei dissensi già espressi (e conosciuti dalla stessa proponente), con la conseguenza che, in caso di superamento del termine in corso di procedimento di omologa, lo stesso accordo oggetto di omologa verrebbe meno*”.

Con memoria del 20.7.2023, la proponente depositava documentazione integrativa, da cui risultava, *inter alia*, la proroga delle due offerte “complementari” al 31.12.2023, la certificazione del Registro delle Imprese da cui risultava che, in effetti, il deposito della domanda era avvenuta solo il successivo 29.6.2023 e, *ad abundantiam*, considerazioni sulla irricevibilità in rito e nel merito della memoria con cui Agenzia delle Entrate si era costituita, contestando nuovamente la proposta, a propria volta riproponendo le ragioni della propugnata convenienza di siffatte offerte.

Ritenuta la ritualità della domanda e, peraltro, preso atto dell'opposizione di AE, poi costituitasi con l'assistenza dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato, nonché di questioni relative agli stessi accordi in concreto raggiunti, indicate dalla stessa proponente in ulteriore memoria depositata (per esempio inerente un accordo che sarebbe scaduto in itinere e, quindi prorogato), veniva fissata udienza di discussione, con delega avanti il Relatore per il 15.11.2023, con termini intermedi per lo scambio di memorie e produzioni.

Così celebrato il contraddittorio, emersa anche all'udienza la ferma contrapposizione del dissenziente in ordine alla valutazione del compendio, postulata da AE la possibilità – sulla base di taluni arresti di merito – per il Collegio di disporre CTU e pertanto disposta dal relatore, d'intesa



con le parti, differimento della camera di consiglio di 15 giorni, onde consentire la verifica della disponibilità degli offerenti ad ulteriore proroga per consentire l'incombente istruttorio richiesto da AE, acquisita l'indisponibilità degli offerenti, per indifferibilità delle loro strategie d'investimento, l'accordo, *rectius*, l'ipotesi di accordo viene ora all'esame del collegio per la sua richiesta omologazione.

Ciò premesso, va in primo luogo ribadita l'interinale, positiva valutazione di ritualità della domanda, per quanto affetta da non secondarie mende di ordine formale e sostanziali, in quanto concretamente irrilevanti ai fini del percorso logico-argomentativo della decisione richiesta e dell'iter procedimentale come effettivamente dispiegatosi.

Va al riguardo considerato privo di rilievo impediente lo iato temporale tra la presentazione della domanda in tribunale (21.6.2023) ed il deposito della stessa presso il Registro delle Imprese (non già il giorno successivo, bensì il 29.6.2023), dal momento che il tempo decorso, consente di ritenere ampiamente spirato il termine per le opposizioni ex art. 48 CCII anche con riguardo a tale, postposto termine, risultando, peraltro, non solo superata dalla successiva formale costituzione di AE con l'Avvocatura dello Stato, ma, invero, incongrua la dubitativa censura in rito della prima memoria di opposizione depositata da AE già il 28.6 ("si osserva, in rito che è dubbio che esse possano essere considerate un valido atto di opposizione ai sensi dell'art. 48 quarto comma CCII e, nel merito, che la loro mancanza di pregio è già stata evidenziata nel ricorso introduttivo"), allorquando – proprio in rito – la proponente neppure aveva ancor perfezionato la fattispecie per consentire il prosieguo del procedimento.

Va in secondo luogo ritenuto che anche le questioni relative agli accordi in concreto raggiunti con parte dei creditori, inerenti tanto la forma degli stessi, quanto il loro inedito contenuto, non solo condizionato all'omologa, ma perfino temporizzati a mesi, appaiono al postutto superflui, dal momento che non vi sono state opposizioni al riguardo, diverse da quella di AE, che, pur rimasto l'abbreviato termine di scadenza di taluno fra essi, quest'ultimo è comunque allineato a quello delle offerte irrevocabili (ed irrinunciabili nella prospettazione di parte), dal momento che la particolarità del caso all'esame del collegio fa sì che, in ogni caso, gli accordi per un ammontare che appena sfiora il 10% dell'indebitamento complessivo hanno finito per costituire e tuttora costituiscono il mero *introibo* processuale, *de facto* strumentale ad una vera e propria transazione fiscale e previdenziale *jussu judicis*, sulla base della previsione di cui all'art. 63 co. 2 bis CCII *ratione temporis* applicabile e, poi, modificato; prova ne è che, anche se alcuno dei detti accordi si fosse confermato e consolidato, il preteso *cram down* erariale e previdenziale condurrebbe all'ampio superamento tanto della percentuale del 60% come pure del 75%.

Infine, anche la terza e più macroscopica criticità del "piano", ovvero le offerte irrevocabili al 31 luglio 2023, dunque a 48 ore dalla scadenza del termine per le eventuali opposizioni, come tali insuscettibili di consentire alcuno *spatium deliberandi* per l'autorità giudiziaria e neppure, tecnicamente, il tempo minimo per assicurare il contraddittorio in caso di opposizioni, già ex ante preconizzate e, in effetti, proposte, è – allo stato – superata dalla proroga delle offerte medesime sino al 31.12.2023. Ciò consente, in via effettuale, di ritenere superata anche la sostanziale censura derivante dall'originaria articolazione del piano ancorata a tali originarie offerte, viziato non solo in ragione della pressoché assoluta impossibilità di consentire l'esperimento del necessario iter procedimentale, ma anche perché, per tale via, si sarebbe concretato un abuso dello strumento processuale agevolmente imputabile della essenziale censura mossa da AE, ovvero la distrazione di valore in danno dei creditori, in conseguenza dell'operazione preconfezionata ed incombente di allocazione del solo cespite residuo della società.

Venendo, ora, al merito della proposta – ché, per le ragioni già esposte, di accordo si può parlare solo in termini procedurali, essendovi, anzi, il fermissimo dissenso dei qualificati, per così dire, non aderenti – va osservato che le sole, pur centrali questioni ineriscono le modalità di realizzo dell'attivo.



Non vi sono contestazioni in ordine alla rappresentazione dei dati economico-patrimoniali e finanziari della società, così come prospettati nel piano e conformemente attestati dal professionista.

L'assenza di questione in merito e l'allineamento delle valutazioni, come pure dei dati presupposti alle medesime, vale ad escludere la sussistenza di elementi di fatto e di giudizio, portati alla cognizione del tribunale, tali da poter inferire la sostanziale infedeltà o inattendibilità della proposta sotto i detti profili, come pure di vizi sostanziali *in parte qua* dell'attestazione, nei limiti – è bene ribadire – del quadro documentale offerto e degli assunti di piano che su di esso riposano.

La sola questione su cui, in concreto, si gioca la contrastata omologazione dell'accordo è la congruità del prezzo e, dunque, della convenienza delle offerte.

Benché le parti si muovano reciproca contestazione di genericità ed apoditticità delle opposte valutazioni, va in ultima analisi preso atto che le contestazioni non attengono all'individuazione delle caratteristiche fisiche ed edilizie salienti del bene, non dovendo dunque ravvisarsi un inemendabile vizio nella rappresentazione e descrizione dello stesso, come pure nel metodo di valutazione del bene e nell'astratta quotazione al metro quadro dello stesso. L'irriducibile diversità di vedute – quantificabile in oltre 500.000 euro di differenza tra il prezzo offerto ed il valore di mercato assunto come congruo – sta nelle opposte prospesioni sull'investimento realizzabile. Secondo la società, il grave stato di ammaloramento e sostanziale abbandono del vasto compendio, la presenza di rifiuti da smaltire, di amianto da smaltire, ecc., impongono l'assunzione di tali costi di radicale rifacimento e tempi ed alee di realizzo, con conseguente protratto immobilizzo delle relative risorse finanziarie, tali da rendere le offerte proposte come manifestamente congrue, sia in termini assoluti, quanto in ragione della certezza degli importi, della rapidità dei conseguenti pagamenti, della esiguità dei relativi costi liquidatori; AE non nega affatto le condizioni in cui versa il compendio, argomentando tuttavia che la collocazione eccezionalmente favorevole dello stesso, siccome situato in vasta ed attrezzata area logistica, nel cuore del tessuto industriale locale ed a pochi chilometri dall'uscita autostradale rende il sedime in sé di straordinaria appetibilità commerciale, con la conseguente subvalenza del dato costituito dal degrado edilizio rispetto all'*appeal* commerciale; e come AE non contesta la documentata fatiscenza dell'edificio, certo la società non può denegare la sua effettiva e favorevole ubicazione.

Così perimetrata nei suoi ristretti ma densi termini la controversia concretamente oggetto della deliberazione rimessa al collegio, va in primo luogo affermato che la regola di giudizio che a questa presiede, non si sostanzia, all'evidenza, in valutazione di legittimità sostanziale, ammissibilità, ritualità, fattibilità della proposta, bensì di vera e propria convenienza, posto che, nel caso di specie il legislatore prevede o, meglio, prevedeva (anteriormente alla novella recata dal DL 69/2023) che *“il tribunale omologa anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria [...] e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione [...] è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria”*.

Correlato a tale assunto è quello per cui il tribunale, seppur muovendo dalla relazione del professionista (ove in sé non inemendabilmente censurabile, poiché, in tal caso, vi sarebbe allora una ragione a monte d'inammissibilità o diniego dell'omologazione), non è ad essa necessariamente vincolato, come si evince dal lemma *“anche”*, come pure dall'espressa previsione di cui all'art. 48, co. 4°, CCII, ove la *“assunzione dei mezzi istruttori”* non trova alcuna limitazione contenutistica, né è limitata alla richiesta di parte. Ulteriore corollario, per pressoché pacifico orientamento, è che l'alternativa liquidatoria sia quella della liquidazione giudiziale, da riguardarsi al momento della presentazione del ricorso. D'altro canto, nel caso di specie, alternative neppure sarebbero prospettabili, posto che la domanda in questione, con riguardo al contenuto, ben potrebbe qualificarsi più come accordo di liquidazione che di ristrutturazione, l'attività è da tempo cessata, l'insolvenza manifesta e definitiva, sol che si consideri come il realizzo dell'attivo residuo comporti un definitivo stralcio di circa il 40% dei crediti.



Inutile ricordare, infine, che un contenuto meramente liquidatorio del piano non era ostativo all'ammissibilità dell'accordo secondo la norma *pro tempore* applicabile, che la percentuale di soddisfacimento del creditore erariale, pari al 45%, di là del successivo dilemma della convenienza, sarebbe tale da rendere procedibile la proposta anche secondo il mutato e più rigoroso regime normativo, che lo stato di conclamato dissesto del proponente non osta alla proposizione di domanda di omologa di accordo di ristrutturazione, l'anticipata emersione della crisi e l'assetto organizzativo adeguato ad intercettarla allo stato costituendo mere direttive generali di sistema, dalla valenza essenzialmente ottativa, non già quali effettivi vincoli alla proponibilità di un istituto di soluzione della crisi, sol che – ferme le preliminari regole di rituale e legittima formulazione della domanda e del relativo corredo documentale ed attestativo – la proposta sia prospettabile in termini non deteriori rispetto alla liquidazione giudiziale, secondo l'accezione debole di *best (not worst) interest of creditors* che il legislatore nazionale ha inteso recepire.

In tale contesto, si pone la necessità della valutazione comparativa fra la proposta articolata dalla ricorrente e l'ipotetica liquidazione giudiziale, ove aperta in luogo degli accordi in esame.

Va in primo luogo ritenuto che la richiesta CTU, sebbene ammissibile, sarebbe in concreto non funzionale al giudizio di convenienza. Tale mezzo istruttorio si porrebbe come necessario in caso di concreto dubbio sulla consistenza o metodologia della valutazione, ma nel caso di specie, ove la questione non è sui presupposti metodologici della valutazione, ma sugli esiti che se ne vogliono ritrarre, la terza perizia si risolverebbe in un'ulteriore prognosi sull'esito di un'ipotetica alternativa, ove pure più argomentata e persuasiva, ma in ogni caso inidonea all'emersione di un giudizio probabilistico sull'esito di un'interlocuzione con il mercato.

Di qui, dunque, la sostanziale superfluità del mezzo istruttorio.

A ben vedere, il solo strumento idoneo a verificare la congruità del prezzo, potrebbe essere rappresentato da una raccolta di manifestazioni d'interesse cauzionate, previa adeguata pubblicità o da forme di equipollente evidenza pubblica. Tale possibilità, tuttavia, è esclusa non solo dal contenuto della proposta, prima ancora che dai termini peculiarmente stringenti che la proponente di fatto impone, ma anche dalla stessa condotta della creditrice dissenziente che, pur contestando la vantaggiosità della proposta, in alcun modo inverte l'alternativa, proponendo, per il caso di mancata omologa, domanda di apertura della liquidazione giudiziale. Ciò, da un lato, consentirebbe al proponente di rinunciare alla domanda di omologa (con consequenziali vanificazione del *quid pluris* di offerte più vantaggiose) e, dall'altro, di non poter compiere in termini non meramente ipotetici il giudizio di maggior vantaggiosità di una messa in competizione del bene, poiché ancorata, secondo la prospettazione del creditore dissenziente, alle *attuali* condizioni di mercato; condizioni che possono essere, per così dire, strogate solo in astratto, dal momento che la competizione non è requisito di legittimità della vendita di cespiti nell'accordo di ristrutturazione e che, per altro verso, la competizione *nelle attuali condizioni di mercato* è inibita dall'assenza di domande di apertura della liquidazione giudiziale.

E' bene sottolineare che con ciò non si vuole in alcun modo postulare che, in astratto, il criterio di vantaggiosità comparativa necessiti della necessaria pendenza di domanda di liquidazione giudiziale in alternativa all'istituto di soluzione della crisi proposto, ma che ciò pare ineludibile nel caso sottoposto ora alla cognizione del tribunale, *juxta alligata*, sol che si consideri che l'atto attuativo della proposta è sostanzialmente unico, si risolve nell'alienazione del solo cespite rilevante che si assume altresì effettuata per un prezzo incongruo e ciò in ragione dell'attuale andamento di mercato tanto che, alla contestazione mossa dalla proponente circa l'incanto deserto a suo tempo risultato all'esito di esecuzione esattoriale promossa dalla medesima AE, quest'ultima replica affermando il carattere non comparabile delle circostanze, appunto in ragione delle condizioni attuali di mercato; da ciò, tuttavia, essa non trae le debite conseguenze, neppure ora, chiedendo l'apertura del concorso nelle forme ritenute più vantaggiose come peraltro, sinora, ha seguito a non farlo, pur dopo l'esito



del tutto infruttuoso dell'esecuzione tentata nel 2014. Dunque, se non le condizioni materiali del bene o la sua collocazione ex se, ma le attuali condizioni di mercato costituiscono, *in thesi*, il dato da valorizzare al fine di ritenere vantaggiosa la liquidazione giudiziale, se ne deve ricavare che, in concreto, già secondo la prospettazione di parte, la liquidazione non è vantaggiosa in sé, ma qui e ora, per le condizioni cui oggi sarebbe vendibile il compendio. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi in concreto inverificabile, ove la liquidazione giudiziale non sia suscettibile di essere aperta parimenti qui e ora, per fruire di queste supposte condizioni favorevoli.

Con riguardo alle offerte in esame, che in sé esauriscono l'oggetto degli accordi di cui si chiede l'omologa, se ne deve arguire che se pure non è affatto da escludersi che le circostanze evidenziate dall'Amministrazione possano determinare il concreto interesse di terzi all'acquisto del bene per un prezzo superiore, il dato assume, al momento, il carattere della mera eventualità, rispetto alla quale AE per prima pare non avere dato movente sufficiente a condurre al maggior realizzo, come comprovato dalla sua condotta sostanzialmente inerte dopo l'esecuzione infruttuosa sino ad oggi, con ciò – fra l'altro – incrementando il proprio credito d'interessi e sanzioni anche con indiretto ma sicuro pregiudizio per i creditori di grado inferiore e muniti di minori informazioni; la potenziale offerta migliorativa è dunque sottoposta ad una doppia alea, la prima costituita dall'obiettivo incertezza circa l'esistenza di tali potenziali interessati, per quanto qui conoscibile, non manifestatisi nella procedura di vendita coattiva promossa dall'Erario come pure successivamente; la seconda dal carattere astratto ed ipotetico della alternativa di mercato, posto se, come già detto, gli interessati non si affacciarono alla vendita coattiva iniziata da Agenzia Entrate, né essi sono stati ricercati dalla società venditrice, supinamente appiatitasi sulle offerte dei vicini frontisti, senza alcuna seria indagine di mercato e reperimento di interessati, va preso atto che AE per prima preclude a sé di cogliere quella opportunità di competizione che postula, in assenza di domanda di apertura della liquidazione giudiziale e così rinviando ad un futuro indeterminato lo scenario liquidatorio alternativo, sinora non concretatosi, nei nove anni che separano l'accordo in esame dall'esecuzione esattoriale.

La comparazione con la liquidazione giudiziale, tuttavia, non può esaurirsi nel mero confronto tra la vendita sottostante alla proposta di accordo in esame e l'esito della procedura di vendita in sede di liquidazione giudiziale. Va ancora considerato, infatti, che, da un lato – salve le improrogabili esigenze d'investimento che sarebbero alla base dell'impossibilità di differire il termine finale di efficacia delle offerte (del che *infra*) – tali offerte sarebbero verosimilmente coltivabili anche in sede di liquidazione giudiziale e ciò non solo perché, presumendosi fondate su scelta razionale di operatore economico interessato al lucro della propria impresa, esse dovrebbero risultare insensibili alla cornice procedimentale e concorsuale (adr o l.g.) in cui s'inscrive la vendita, ma anche perché le offerte in questione non sono condizionate all'omologa ma puramente e semplicemente vincolate ad un termine: "*l'offerta ha validità fino alla data del 31.12.2023; in assenza di accettazione entro tale data, essa perderà effetto*". Dunque non si può assumere, sulla base di una riserva mentale o tacita presupposizione, che le offerte valgano solo in questa sede e non in quella liquidatoria. La scelta dello strumento concorsuale al fine di raccogliere le offerte di contestata imperdibilità è dunque irrilevante, rilevando solo la imposta celerità da parte dei vicini e investitori.

V'è poi da dire che già sulla base della delibazione sommaria al riguardo possibile nella presente sede, si scorgono possibili azioni di responsabilità nei confronti degli organi sociali, minimamente considerate dall'esperto indipendente. La stessa risalente derelizione in cui versa lo stabile, su cui si sofferma in termini tanto icastici lo stimatore nella propria perizia integrativa, al fine di avvalorare la propugnata congruità del prezzo, costituisce la miglior corroborazione del danno prodotto dall'inerzia gestoria protratta sin dal momento in cui, inesitato il bene, la società era già in stato di dissesto. Va tuttavia osservato, al riguardo, che l'ipotesi di responsabilità contemplata legittima pienamente l'esercizio dell'azione di responsabilità dei creditori sociali, affatto impedita dall'omologazione dell'accordo, talché la differenza rispetto alla liquidazione giudiziaria risiederebbe solo nell'azione sociale, ovviamente non esperita in questa ipotesi di soluzione della



crisi, ma che rispetto all'azione dei creditori sociali non appare in concreto offrire un *quid pluris* ai creditori, tanto con riguardo all'entità del danno risarcibile, come pure alla prova dell'elemento soggettivo, parimenti risultando in concreto indifferente il diverso termine prescrizionale.

Dunque, riassumendo, se le offerte qualificanti ben potrebbero essere recepite – in quel caso, però, previa competizione – anche in sede di liquidazione giudiziale, alla luce della letterale formulazione delle stesse che non le vincola affatto alla sorte dell'accordo di ristrutturazione, neppure può dirsi che l'utilità astrattamente conseguibile nella liquidazione mediante l'esercizio delle pretese risarcitorie nei confronti degli organi sociali, sia possibile solo in quella sede e non in questa, non essendo l'azione di responsabilità dei creditori sociali preclusa dall'omologa, né, sulla base degli atti, potendo inferirsi in concreto un'utilità od agio maggiore nell'esercizio dell'azione sociale, ovviamente non esercitabile se non dal curatore, salva l'ipotesi in concreto insussistente di un cambio nella *governance* della società.

A differenziare l'utilità dell'uno o dell'altro istituto solamente resta, allora, il diverso ed aggiuntivo carico delle spese di procedura (oneri di giustizia, compenso del curatore e dei professionisti da questi designati), tale da incrementare il carico delle prededuzioni, fatalmente almeno in parte già gravato dei compensi spettanti ai professionisti designati dalla società per l'assistenza nella presente procedura; è, dunque, solamente sotto il mero profilo dei maggiori costi che può ritenersi sussistente un relativo maggior pregiudizio della liquidazione, con conseguente relativa convenienza della proposta di accordo; in caso di valutazione in termini di "miglior soddisfacimento dei creditori" la conseguenza che se ne sarebbe dovuto ritrarre sarebbe stata diversa, ma non è questa la regola di giudizio che oggi il legislatore prescrive ai fini della valutazione di convenienza.

Un'ultima non secondaria considerazione va riservata alla non prorogabilità delle offerte "incatenate". Al momento di presentazione del ricorso (21.6.2023), la proponente, consapevole dell'inerità di un termine finale di efficacia delle stesse al 31.7.2023, riservava di conseguire la proroga delle offerte in relazione alle esigenze di procedura ("*con riserva di depositare assenso degli offerenti alla proroga del suddetto termine, qualora ciò fosse necessario per rispettare i tempi tecnici della presente procedura*"). Sebbene la proroga sia stata assentita sino al 31.12.2023, gli offerenti hanno dichiarato di non essere disponibili ad ulteriori e l'indisponibilità veniva spiegata dalla proponente in ragione delle plurime proroghe concesse nel corso del 2022. Di là dell'irricevibilità della giustificazione in relazione a proroghe richieste ben prima del deposito dell'accordo e, dunque, non inerenti il tempo del procedimento, la tenuta delle tanto ultimative proposte riposa non già sull'opportunità o meno degli offerenti di mantenerle, quanto della ritenuta inutilità di un consulenza tecnica, con conseguente sufficienza della proroga concessa alla società sino al 31.12.2023.

Come peraltro già osservato, le offerte in questione non sono letteralmente subordinate all'omologa, ma solamente all'accettazione da parte della proponente entro il 31.12.2023. Dunque, non l'omologa, ma la stipula dell'accordo dovrebbe avvenire entro tale data; l'accettazione richiesta deve peraltro ritenersi già conseguita, dal momento che l'intero ricorso è fondato sull'esecuzione di quelle vendite e se l'omologa può valere quale *condicio juris* di efficacia dell'accordo, non compete certo al tribunale autorizzare l'accettazione, posto che il proponente neppure versa, tecnicamente, in una situazione di spossamento attenuato, avendo fra l'altro la ricorrente depositato domanda per l'omologa dell'accordo (o accordi) già confezionati, senza neppure riserva di presentazione dello stesso, con richiesta di concessione di termine ex art. 44 CCII.

Ne segue allora che, omologato il piano, la vendita sulla base delle offerte già di fatto accettate dovrebbe trovare immediata esecuzione, dal momento che è solo con il rogito (essendo il pagamento del prezzo previsto a tale momento) che sussisteranno le risorse per pagare aderenti, estranei e "coartati", allo stato la società disponendo solamente di una liquidità esigua. Della concreta possibilità di tale immediata esecuzione ed attuazione dell'accordo, tramite stipulazione del contratto di vendita, non vi sono evidenze nel fascicolo, dal momento che la stima sintetica nulla riferisce in ordine alla sussistenza delle condizioni di piena regolarità edilizia, urbanistica, le certificazioni energetiche ed ulteriori tali da perfezionare l'operazione immobiliare entro l'ultimativo termine che non il tribunale ma le parti si sono



imposte. Tali informative, essenziali ai fini di una vendita competitiva, non sono tuttavia necessarie per la delibazione richiesta nella presente sede ai meri fini di valutazione di legittimità sostanziale e convenienza comparativa dell'operazione costituente il solo atto in cui si sostanzia la proposta; si presume peraltro che esse siano pienamente sussistenti e ben vagliate dagli offerenti, in ragione della (da loro) ritenuta inopportunità di una ulteriore proroga, che la ricorrente, come cennato, spiega proprio in ragione delle plurime proroghe già concesse ben prima di avviare il presente procedimento e della necessità di concretizzare l'investimento, talché l'indisponibilità a posporre il termine non si comprenderebbe – a meno di ritenerla meramente strumentale – se non con la sussistenza attuale ed immediata delle condizioni tutte per dare esecuzione alle offerte, a pena di caducazione dell'accordo e delle consequenziali ricadute sull'a.d.r. omologato.

La domanda, nei termini di cui alle superiori premesse, va quindi accolta.

In punto spese, pienamente sussistono i presupposti per l'integrale compensazione, avuto riguardo alla peculiare alea della domanda, alla eccezionalità del fatto concreto e, da ultimo, alla insussistenza di soccombenza in senso tecnico da parte del dissenziente chiamato, non solo legittimamente, bensì doverosamente a dar conto delle ragioni, pur non ritenute sufficienti, volte ad escludere la convenienza della proposta di accordo.

PQM

- omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti della ricorrente coi propri creditori allegati al ricorso in esame, depositato il 21.6.2023;
- compensa fra le parti spese e competenze di lite;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti consequenziali.

Bergamo, 30/11/2023

Il Giudice est.

Dr. Bruno Conca

Il Presidente
dott. Laura De Simone

